



Comune di Cerenzia (Provincia di Crotone)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28/06/2019

OGGETTO	Conferma convenzione con il Comune di Rocca di Neto per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004_Approvazione schema di convenzione.
----------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto, del mese di giugno, alle ore 12:30, in Cerenzia e nella Casa comunale, appositamente convocata dal Vice Sindaco con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N° d'ord.	Componenti in carica	Carica ricoperta	Presenti	Assenti
1)	FRONTERA Giovanni	Sindaco		X
2)	MAURO Domenico	Vicesindaco	X	
3)	MASCARO Salvatore	Assessore	X	
TOTALE			2	1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale Dott.ssa Simona Angela Giuliana.

Assume la presidenza il sig. Mauro Domenico, in qualità di Vice Sindaco, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- l'art. 1, comma 124 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata sulla GURI n. 302 del 31 dicembre 2018, ai sensi del quale “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;
- l'art. 14, comma 1 del CCNL del 22/04/2004 ai sensi del quale “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;

Premesso che:

- con nota prot. n. 810 del 18/03/2019 il Sindaco del Comune di Rocca di Neto ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo dell'attività lavorativa dell'Ing. Manlio Caiazza – dipendente del Comune di Cerenzia a tempo indeterminato e parziale (50%), inquadrato nella categoria professionale D, posizione economica D1, come istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Tecnica - per 14 ore settimanali ex art. 14 del CCNL del 22/04/2004;
- in forza di un generale principio di leale collaborazione e cooperazione tra Pubbliche amministrazioni, il Comune di Cerenzia, con D.G.C. n. 20 del 20/04/2019, ha accolto la richiesta del Comune di Rocca di Neto attivando una convenzione ex art. 14 del CCNL

22.01.2004 previo aumento delle ore di lavoro del dipendente da 18 a 32 fino alla scadenza della predetta convenzione e con oneri a totale carico del Comune utilizzatore;

- tale convenzione scadrà in data 03/07/2019 e, con essa, anche il suddetto aumento delle ore di lavoro del dipendente;

Vista la nota prot. n. 1729 del 21/06/2019 con cui il Sindaco del Comune di Rocca di Neto ha chiesto di voler prorogare, dal 04/07/2019 al 31/12/2019 e agli stessi patti e condizioni, la convenzione di che trattasi;

Ritenuto, in forza del richiamato principio di leale collaborazione e cooperazione tra Pubbliche amministrazioni, di poter accogliere la richiesta del Comune di Rocca di Neto di proroga della convenzione anzidetta fino al 31/12/2019;

Considerato che, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'Area Tecnica ed il raggiungimento di necessari risultati in termini di efficienza ed efficacia della gestione, non è possibile usufruire delle prestazioni del dipendente Ing. Manlio Caiazza per un numero di ore inferiore a quelle attualmente prestate presso questo Ente (18 ore settimanali) sicché, ai fini della convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, si rende necessario aumentare l'orario di lavoro del dipendente da 18 a 32 per un tempo determinato e, precisamente, fino alla nuova scadenza della predetta convenzione;

Atteso che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (*ex multis* Sezione Campania, parere n. 20/2014, Sezione Lombardia, parere n. 462/2012, Sezione Umbria, parere n.186/2012, Sezione Emilia-Romagna, parere n. 8/2012, Sezione Toscana, parere n. 57/2011, Sezioni Riunite Sicilia n. 70/2011, Sezione Campania, parere n. 496/2011) solo la trasformazione del contratto da part-time a full-time deve essere considerata nuova assunzione mentre "*...il semplice incremento orario ... non va computato quale nuova assunzione...*" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, deliberazione n. 198/PAR/2011);

Ritenuto pertanto, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che l'estensione dell'orario di lavoro del dipendente Manlio Caiazza da 18 a 32 ore settimanali, peraltro per un periodo limitato di tre mesi, non può essere assimilato ad una nuova assunzione per il Comune;

Atteso che l'Ing. Manlio Caiazza ha prestato la propria disponibilità ed il proprio consenso all'incremento delle ore lavorative da prestare da 18 a 32 ore settimanali per il solo periodo di durata della convenzione suddetta;

Dato atto che l'aumento dell'orario di lavoro del dipendente è sospensivamente condizionato alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di Rocca di Neto ed avrà efficacia sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della convenzione di che trattasi;

Atteso che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.1.2004 si configura quale "scavalco condiviso" e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato sino al raggiungimento del limite di orario d'obbligo;

Dato atto che tale istituto di scavalco condiviso non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 9 settembre 2014; Corte dei Conti sezione regionale di Controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e n. 303/2014);

Considerato pertanto che lo scavalco condiviso, nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL 22.1.2004, per la particolare forma di avvalimento di personale, non rientra nel computo delle spese di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (*ex multis* Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 23/2016);

Dato atto invece che le spese sostenute pro quota dagli enti per le prestazioni lavorative ex art. 14 CCNL 22.1.2004 sono da computarsi nella spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27.12.2006 e conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni;

Rilevato che l'utilizzo in convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del dipendente dell'Ing. Manlio Caiazza, previo aumento delle ore nei termini di cui sopra, non comporta alcun aumento di spesa per il personale per il Comune di Cerenzia, in quanto:

- ogni spesa prevista dalla convenzione per l'utilizzo del dipendente sarà a totale carico del Comune di Rocca di Neto che provvederà a pagare direttamente al dipendente qualsiasi emolumento dovuto per le 14 ore di lavoro settimanali svolte in favore dell'Ente utilizzatore e, quindi, con invarianza di spesa per questo Ente;
- l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente conseguente alla presente deliberazione non avrà effetto se non per la durata della convenzione con il Comune di Rocca di Neto;
- in caso di scioglimento anticipato della convenzione da stipularsi e comunque allo scadere del termine di questa, il contratto dell'Ing. Caiazza con questo Ente tornerà con decorrenza immediata ad avere l'attuale estensione oraria di 18 ore settimanali;

Valutata la necessità di definire tempi, modalità e obblighi inerenti all'utilizzazione a tempo parziale del dipendente in parola oltre che i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

Visto lo schema di convenzione tra il Comune di Cerenzia ed il Comune di Rocca di Neto per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004 del dipendente Ing. Manlio

Caiazza che si allega alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale seppur conservato in atti;

Ritenuto il predetto schema di convenzione meritevole di approvazione;

Visti i C.C.N.L.;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione n. 37 del 28/06/2019 relativa all'argomento in oggetto sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di accogliere** l'istanza – trasmessa con nota prot. n. 1729 del 21/06/2019 - con cui il Sindaco del Comune di Rocca di Neto ha chiesto di voler prorogare, dal 04/07/2019 al 31/12/2019 e agli stessi patti e condizioni, la convenzione ex art. 14 del CCNL del 22/04/2004 di cui in premessa;
3. **Di confermare**, per i motivi esposti in narrativa e fino al 31/12/2019, l'utilizzo dell'attività lavorativa dell'Ing. Manlio Caiazza – dipendente del Comune di Cerenzia a tempo indeterminato e parziale (50%), inquadrato nella categoria professionale D, posizione economica D1, come istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Tecnica - per 14 ore settimanali da parte del Comune di Rocca di Neto;
4. **Di approvare**, per la puntuale disciplina dei rapporti tra le parti, l'allegato schema di convenzione in atti da stipulare con il Comune di Rocca di Neto, avente per oggetto "*Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004*" che è composto da n. 12 articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **Di dare atto** che la convenzione scadrà in data 31/12/2019;
6. **Di dare mandato** al Sindaco di procedere alla materiale sottoscrizione della convenzione anzidetta;
7. **Di dare atto che**, per garantire il corretto funzionamento dell'Area Tecnica ed il raggiungimento di necessari risultati in termini di efficienza ed efficacia della gestione, non è possibile usufruire delle prestazioni del dipendente Ing. Manlio Caiazza per un numero di ore

inferiore a quelle attualmente prestate presso questo Ente (18 ore settimanali), e, quindi, si rende necessario aumentare l'orario di lavoro settimanale del dipendente Ing. Manlio Caiazza da 18 ore settimanali a 32 ore settimanali al fine esclusivo di sottoscrivere la riferita convenzione con il Comune di Rocca di Neto ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e per il periodo di durata della convenzione medesima;

8. Di dare atto che:

- la modificazione suddetta avviene con il consenso del dipendente Ing. Manlio Caiazza;
- l'aumento dell'orario di lavoro del dipendente avrà efficacia dalla data di presa in servizio presso il Comune di Rocca di Neto e sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;

9. Di dare atto altresì che la sottoscrizione di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'utilizzo del dipendente Ing. Manlio Caiazza, previo aumento delle ore nei termini di cui sopra, non comporta alcun incremento della spesa di personale, né altro esborso per il Comune di Cerenzia, in quanto:

- l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente conseguente alla presente deliberazione non avrà effetto se non per la durata della convenzione con il Comune di Rocca di Neto;
- ogni spesa prevista dalla convenzione per l'utilizzo dell'Ing. Caiazza sarà a totale carico del Comune di Rocca di Neto che provvederà a pagare direttamente al dipendente qualsiasi emolumento dovuto per le 14 ore di lavoro settimanali svolte in favore dell'Ente utilizzatore;
- il Comune di Cerenzia continuerà a remunerare l'Ing. Caiazza per le 18 ore settimanali di lavoro contrattualmente stabilite;

10. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rocca di Neto;

Successivamente,

la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Cerenzia
(Provincia di Crotone)

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

Proposta: n° 37 del 28/06/2019	Oggetto:	Conferma convenzione con il Comune di Rocca di Neto per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004_ Approvazione schema di convenzione.
---	-----------------	---

PARERI DI CUI AL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui contratti interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 28/06/2019



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Luigi Mete)
[Signature]

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento Comunale sui contratti interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

Rilascia:
Parere favorevole

Data 28/06/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Reg. Pasquale Diaco
[Signature]

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Simona Angela Giuliana

Il Vice Sindaco
F.to Domenico Mauro

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visto gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione in data odierna è stata:

- pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune a partire dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera Prot. N°. 1834.

Data 05 LUG 2019

F.to Il Responsabile

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Angela Giuliana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, ultimo comma decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Simona Angela Giuliana